

Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata

Ufficio competente:	Ufficio anagrafe
Responsabile:	Nominativo: Diomira Bertasio
	Telefono: 0365 915824
	Fax: 0365 953117
	Email: anagrafe@comunetremosine.it
	PEC: protocollo@pec.comune.tremosine.bs.it
Termini di conclusione:	trascorso un anno dall'irreperibilità, entro 60 giorni dalla definizione dell'accertamento di irreperibilità
Normativa di riferimento:	D.P.R. 223/89 art. 11 lett.c) e succ.; avvertenze ISTAT relative alla legge e al regolamento anagrafico
Modalità di avvio:	Istanza di parte

ISTRUTTORIA

Ufficio competente:	Ufficio anagrafe
Responsabile:	Nominativo: Diomira Bertasio
	Telefono: 0365 915824
	Fax: 0365 953117
	Email: anagrafe@comunetremosine.it
	PEC: protocollo@pec.comune.tremosine.bs.it

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Ufficio competente:	Ufficio anagrafe
Responsabile:	Nominativo: Diomira Bertasio
	Telefono: 0365 915824
	Fax: 0365 953117
	Email: anagrafe@comunetremosine.it
	PEC: protocollo@pec.comune.tremosine.bs.it

Il titolare del potere sostitutivo di tutti i procedimenti che riguardano il servizio è il Segretario Comunale.

Sulla irreperibilità anagrafica dispone il comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 223/1989: la cancellazione dall'APR viene effettuata per irreperibilità al censimento a seguito delle risultanze delle operazioni del confronto censimento- anagrafe, ovvero, per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

L'avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d'ufficio sulla base di informazioni pervenute all'ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.

Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.